

Direzione Opere Pubbliche

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 19 al 23 settembre

Provvedimenti e Atti Normativi

ANAC: pubblicate le nuove FAQ sull'accordo quadro.

L'ANAC ha pubblicato sul proprio sito le FAQ aggiornate in tema di accordi quadro, con l'obiettivo di fornire indicazioni al mercato per il corretto utilizzo di uno strumento spesso adottato dalle stazioni appaltanti in maniera distorta.

Le nuove FAQ tengono conto dell'innovazione apportata dall'attuale codice dei contratti, il quale consente l'applicabilità dell'accordo quadro a settori non contemplati dalla normativa precedente: ora gli **accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti**. Le FAQ, inoltre, forniscono risposte a dubbi di natura procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati con più operatori economici, dando **indicazioni sul corretto svolgimento del confronto concorrenziale** e sulla possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.

Per quanto di interesse, si segnala la posizione chiara di ANAC in riferimento alla **necessità che l'aggiudicazione di detto strumento avvenga nel rispetto della disciplina sulla progettazione** (vedi FAQ D17).

Per maggiori dettagli, visitare la news pubblicata sul sito ANCE cliccando [qui](#).

ANAC: Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle indicazioni delle Linee Guida

L'Autorità, con atto del Presidente n. 73809/2022, ha affermato **il dovere per le stazioni appaltanti di adeguarsi alle Linee Guida ANAC**. Non potrebbero, infatti, discostarsi da esse in maniera irragionevole e abnorme, e comunque – nel caso decidano di non adeguarsi – **lo devono motivare adeguatamente con apposito atto** che indichi le ragioni sottese a tale deroga. In base all'articolo 71 del Codice degli Appalti, tale motivazione deve essere particolarmente circostanziata qualora sia presente un bando-tipo che esplicita i criteri di valutazione delle offerte.

Nel caso in questione, secondo l'ANAC, la Città metropolitana di Firenze si sarebbe discostata dal bando tipo *"determinando un effettivo restringimento della concorrenza senza alcuna valida argomentazione a supporto"*.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

Focus Giurisprudenza

TAR Lazio, ordinanza cautelare n. 5916/22

il TAR Lazio ha **accolto l'istanza cautelare nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**, ritenendo che si possano ravvisare elementi di fondatezza nel ricorso proposto dall'ANCE **avverso il D.M. di rilevazione degli aumenti per il 2° semestre 2021**.

In particolare, **non risulta che sia stata esperita dall'amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori**, soprattutto nella parte in cui gli stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli scostamenti percentuali.

Pertanto, il TAR ha ordinato al Ministero di **rideterminarsi entro 30 giorni**, previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni dell'ANCE.

Per maggiori dettagli, visitare la news pubblicata sul sito ANCE cliccando [qui](#).

Consiglio di Stato, Sez. V, 5 settembre 2022, n. 7728.

Il Consiglio di Stato, nel ricostruire i presupposti e l'ambito di operatività del grave **illecito professionale** quale causa di esclusione dalle gare, ha offerto una nuova chiave di lettura di due fattispecie, con l'intento di **superare una confusione interpretativa** dovuta al sovrapporsi di norme non sempre accompagnato dal necessario coordinamento.

In particolare, la Corte ha statuito che ai fini della definizione del grave illecito professionale quale causa di esclusione dalla gara, **l'ente appaltante gode di un'ampia discrezionalità**, potendosi considerare tale **ogni condotta posta in essere nell'esecuzione dell'attività professionale idonea a incidere negativamente sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico**. In questo contesto, l'ipotesi contemplata alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, che fa riferimento in termini generali ai gravi illeciti professionali da dimostrare con mezzi adeguati da parte dell'ente appaltante, va tenuta distinta da quella di cui alla successiva lettera c - ter), che si riferisce a significative carenze nell'esecuzione di un precedente appalto che abbiano causato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno.

Secondo questa impostazione, **l'ente appaltante potrebbe legittimamente escludere un concorrente dalla gara sul presupposto di carenze e inadempimenti riscontrati nell'esecuzione di un precedente contratto di**

appalto, ancorché gli stessi non abbiano dato luogo a una risoluzione del contratto stesso o a una condanna al risarcimento del danno”.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).